



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
31/20	11/03/2021	024/21	28/04/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, 20 in data
11 marzo 2021

con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni

Presidente relatore

Avv. [REDACTED]

Componente

Avv. [REDACTED]

Componente

assistita dal

Sig. [REDACTED]

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N Ruolo 31/2020 contro:

[REDACTED] - allenatore - (CF [REDACTED]) (assente)

INCOLPATO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite per accertata positività del cavallo [REDACTED] alla sostanza idroflumetiazide a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di [REDACTED] in data 28.6.2019 in occasione della disputa della settima corsa per il Premio Betflag Poker, positività non confermata dalle seconde analisi richieste.

FATTO

In data 28.6.2019, in occasione della disputa della settima corsa Premio Betflag Poker, presso l'Ippodromo di [REDACTED] veniva accertata la positività del cavallo [REDACTED] alla sostanza idroflumetiazide, sostanza rientrante tra quelle indicate nella lista delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite

Ai sensi dell'art. 11 del predetto Regolamento, nel rispetto prioritario della tutela del benessere animale, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni.

La segnalazione della positività perveniva alla Procura di Disciplina il giorno 14.7.2020 ovvero a distanza di oltre un anno dall'accertamento del fatto contestato.

La Procura di Disciplina procedeva con l'azione disciplinare considerando la sospensione del termine annuale di prescrizione attuate nel periodo di emergenza Covid-19 e, precisamente: a) *ai sensi dell'art. 103, comma 1, DL 18/2020 "ai fini del computo dei termini ordinatori e perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23.2.2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15.4.2020"*; b) *l'art. 37 DL 23/2020 ha prorogato il periodo di sospensione sino al 15.5.2020*; c) *l'effetto della sospensione dei termini è quello di arrestare il decorso del termine, lasciando intatta l'efficacia del periodo precedente*; d) *l'applicazione della sospensione riguarda, senza eccezioni, tutti i procedimenti amministrativi e tutte le tipologie di termini*.

Con atto di incolpazione depositato in data 16.7.2020, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione l'allenatore [REDACTED] per i suddetti fatti.

All'udienza dell'11.3.2021, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva l'incolpato che, tuttavia, in data 4.3.2021 depositava una dichiarazione ove rappresentava l'esito negativo delle seconde analisi effettuate nel [REDACTED]. Per la Procura della disciplina, compariva l'Avv. [REDACTED] che concludeva per l'archiviazione.

DIRITTO

Il fatto ascritto all'allenatore [REDACTED] nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, non può considerarsi pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, la positività del cavallo [REDACTED] alla sostanza idroflumetiazide rientrante tra quelle di cui all'allegato del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, non può dirsi pienamente accertata.

Infatti, la positività del cavallo [REDACTED] alla sostanza idroflumetiazide accertata ad esito delle prime analisi eseguite in occasione della disputa della settima corsa Premio Betflag Poker, presso l'Ippodromo di [REDACTED] non veniva confermata dalle analisi ripetute in data 6.9.2019 su richiesta dell'incolpato presso il laboratorio [REDACTED] nel [REDACTED].

Pertanto, l'intestata Commissione, aderisce alle conclusioni della Procura e dell'incolpato, ritenendo l'addebito mosso nei confronti dell'allenatore, Sig. [REDACTED], non sufficientemente provato.

P.Q.M.

la Commissione dichiara non sussistente la responsabilità disciplinare dell'incolpato, Sig. [REDACTED], in ordine all'addebito mosso gli e, per l'effetto, lo assolve.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.M. 797 del 16 ottobre 2002 recante "Regolamento delle sostanze proibite", come da ultimo modificato con Determinazione del Dirigente delegato n. 216 del 7 novembre 2012, dispone la restituzione del deposito versato dall'incolpato.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
32/20	11/3/2021	025/21	28/04/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, 20 in data 11 marzo 2021
con l'intervento dei Signori:

Avv. [redacted] Presidente relatore
Avv. [redacted] Componente
Avv. [redacted] Componente

assistita dal
Sig. [redacted] Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N Ruolo 32/2020 contro:

[redacted] - guidatore - nato a [redacted] e residente in San
Gennaro Vesuviano (NA), [redacted] (assente)

INCOLPATO

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 2 del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite
[redacted] per accertata positività del [redacted] alla sostanza
[redacted] a seguito dell'esame antidoping.

FATTO

Con comunicazione del 14.7.2020, l'Ufficio Antidoping segnalava alla Procura di Disciplina
che, in data 20.7.2019, veniva accertata la positività del [redacted] alla sostanza
[redacted] rientrante tra quelle indicate nella lista di cui agli allegati del Regolamento per il
controllo delle Sostanze Proibite.

Con atto di incolpazione depositato in data 17.7.2020, la Procura della Disciplina deferiva
all'intestata Commissione il [redacted] per i suddetti fatti.

All'udienza dell'11.3.2021, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva
l'incolpato.

Per la Procura della disciplina, compariva [REDACTED] che si riportava all'atto di incolpazione e alle conclusioni ivi contenute.

DIRITTO

Il fatto ascritto al [REDACTED] nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione dell'art. 2 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite Cavalieri e Guidatori, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, la positività dell'incolpato alla sostanza Bisoprololo rientrante tra quelle di cui all'allegato del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, in violazione dell'art. 2 del predetto Regolamento, risulta accertata dagli esiti delle prime e seconde analisi, ritualmente eseguite a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di [REDACTED] in data 20.7.2019.

Considerato il comportamento del guidatore che non è comparso in udienza né ha prodotto alcuna documentazione e/o certificazione medica attestante eventuali terapie in atti tale da motivare la presenza della sostanza proibita rinvenuta, l'intestata Commissione ritiene di allinearsi alle richieste dalla Procura.

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del [REDACTED] in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di guidatore per mesi 1 (uno), oltre alla multa di € 300,00 (trecento/00).

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
38/2020	11.03.2021	026/21	28/04/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAFT in Via XX Settembre, 20 in data 11.03.2021 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni
Avv. Emilia Parisi
Avv. Giuseppe Giunta

Presidente
Componente relatore
Componente

assistita dal
Sig. Sandro Perelli

con funzioni di Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento N° Ruolo 38/2020 contro [REDACTED]
in persona del legale rappresentante p.t., [REDACTED] allenatore.

INCOLPATO

di aver violato gli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite perché, a seguito del prelievo effettuato il giorno 07.08.2019, in occasione della disputa Premio *Lampedusa* tenutasi presso l'Ippodromo di Modena, è stata accertata la positività del cavallo [REDACTED] alla sostanza *Destrometorfano*.

FATTO

Con atto di incolpazione del 28.07.2020 la Procura della Disciplina ha promosso l'azione disciplinare nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED], per accertata positività dell'allievo alla sostanza proibita *Destrometorfano*, in occasione della disputa tenutasi all'Ippodromo di Modena il 07.08.2019.

A seguito di idoneo prelievo effettuato nel giorno della disputa, i risultati delle analisi effettuate sul campione biologico sono stati trasmessi agli interessati, con invito ad effettuare le controanalisi. Conseguentemente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite, in via cautelare è



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

stato disposto il provvedimento di sospensione del pagamento del premio vinto e l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni.

A seguito del deposito dell'atto di incolpazione, la Commissione di disciplina di Prima Istanza ha fissato la prima udienza per il giorno 11.03.2021.

Alla predetta udienza, il Presidente ha dato atto della regolarità degli avvisi alle parti, dell'assenza dell'incolpato e del deposito di una memoria difensiva per l'incolpato, depositata dall'avv. [REDACTED].

Nella memoria depositata in favore dell'incolpato, l'avv. [REDACTED] ha promosso un'eccezione di incompatibilità. Nel concludere come da atto d'incolpazione, la Procura ha evidenziato che tale eccezione era già stata promossa in un altro giudizio, dal medesimo difensore, salvo poi rinunciarvi in sede di udienza.

DIRITTO

Preliminarmente occorre disattendere l'eccezione sollevata dal difensore dell'incolpato, in ordine alla supposta intervenuta prescrizione disciplinare del fatto, atteso che, acquisito il fascicolo informatico Unire, l'azione disciplinare, ad opera della Procura di disciplina, risulta esercitata correttamente e nei termini di cui al Regolamento.

Come ricostruito in fatto, le analisi eseguite sul campione biologico del cavallo Blasco Real ne hanno accertato la positività alla sostanza proibita *Destrometorfano*.

La sostanza rinvenute nell'organismo dell'animale rientra tra quelle di cui all'allegato 1 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, la cui somministrazione al cavallo è proibita ai sensi dell'art. 2 del predetto Regolamento.

Atteso quanto sopra, non è possibile dare seguito alle difese spiegate dall'incolpato per il tramite dell'Avv. [REDACTED], atteso che secondo il disposto di cui all'art. 11, co. 7, l'allenatore deve essere ritenuto responsabile della positività rilevata, salvo che provi in maniera incontrovertibile che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile, prova assente nel caso *de quo*. Inoltre, la ratio sottesa alla proibizione della somministrazione delle sostanze indicate dal regolamento, ai sensi dell'art. 2 del R.C.S.P., deve rinvenirsi nella tutela della salute e del benessere dell'animale, a prescindere dal risultato migliore o peggiore ottenuto nel contesto di gara.

Tanto premesso in relazione all'impianto argomentativo a sostegno della disciplinare responsabilità dell'incolpato, occorre dare contezza dell'ulteriore eccezione sollevata in via preliminare dal difensore dell'incolpato, che viene affrontata solo nella parte finale della presente decisione, attesa la sua palese infondatezza, così da chiarire in maniera risolutiva la questione.

Riferisce il difensore e, all'uopo, solleva la relativa eccezione, che il Presidente della presente Commissione sarebbe in una posizione di incompatibilità, perché testualmente: "*socio di studio [...] del Procuratore della*



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Disciplina Avv. Rosanna Serafini, con la quale condivide la difesa di taluni clienti in numerosi processi civili dinanzi l'AG ordinaria."

Sulla base di tale evanescente e generico assunto, il difensore invita il Presidente della Commissione di disciplina di Prima Istanza ad astenersi.

Tale eccezione prima che infondata si dimostra pretestuosa atteso che, come affermato dalla Procura in udienza, il medesimo difensore ha sollevato già in altri procedimenti la medesima eccezione, salvo poi rinunciarvi in sede di audizione, così implicitamente ammettendo come la stessa non abbia alcun fondamento.

Inoltre, la genericità dell'assunto secondo cui i due professionisti condividerebbero talune difese, mai indicate, non consente di circoscrivere gli eventi neanche dal punto di vista temporale.

Entrando nel merito dell'eccezione, si premettano alcuni dati ineludibili: la Commissione di primo grado è un organo collegiale che assume le proprie decisioni a maggioranza dei suoi componenti, senza che le stesse siano, pertanto, immediatamente riconducibili alla volontà dell'uno o dell'altro dei suoi membri. Dal punto di vista normativo, l'unica disposizione prevista in materia d'incompatibilità è quella di cui all'art. 3, co.3 e 4 delle norme di procedura disciplinare, la quale regola l'incompatibilità dei componenti degli organi di giustizia in relazione agli incolpati. Al contempo, non si rinviene alcuna altra disposizione che abbia ad oggetto la ricsuzione ovvero l'astensione dei componenti della Commissione per le ipotesi di incompatibilità con gli altri componenti della Commissione stessa ovvero della Procura.

Del resto, l'assenza di tale regolamentazione è facilmente comprensibile, atteso che le ragioni che sottendono alle ipotesi di astensione o ricsuzione, di matrice processuale civilistica, sono da rinvenire nell'interesse e nello speculare vantaggio/svantaggio arrecato all'incolpato da una decisione favorevole/sfavorevole. Tale vantaggio/svantaggio e il corrispettivo interesse non sono in alcun modo rinvenibile nel rapporto tra la Procura e i componenti della Commissione, atteso che nessuno dei due trae vantaggio dalla decisione favorevole/sfavorevole emessa nei confronti dell'incolpato.

E infatti, sono numerose le decisioni in cui la Commissione si discosta dalle richieste formulate dalla Procura, spesso in accoglimento di eccezioni ovvero argomentazioni promosse dall'incolpato per il tramite del difensore, qualora giuridicamente corrette ed espresse in una forma sintatticamente comprensibile.

Ulteriori ipotesi di astensione e, consequenzialmente di ricsuzione, come da norme di procedura civile, sono rinvenire nelle ipotesi di legame tra le parti dettato da parentela/affinità ovvero distonica attenzione al giudizio per ragioni estranee allo stesso e da rinvenire in pareri precedentemente espressi ovvero in partecipazioni societarie *et similia* (v. art. 51 c.p.c.). Pertanto, se anche fosse vero l'assunto della difesa - non sorretto da alcun dato probatorio e neanche testuale, attesa la genericità delle affermazioni- che tra il Presidente della Commissione e il componente della procura ci siano stati rapporti



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

lavorativi, gli stessi hanno ad oggetto procedure giurisdizionali del tutto slegate dai procedimenti della Commissione di disciplina di primo grado.

D'altra parte, come evidenziato dalla Commissione di disciplina di Appello (dec. n. 29/2020), anche a voler ipotizzare come applicabile al caso concreto l'unica ipotesi che appare più vicina alla contestazione, ovvero quella di cui all'art. 51 n. 2 c.p.c., la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: *"la formula contenuta nell'articolo 51, numero 2, c.p.c., che prevede tra le cause di astensione obbligatoria la situazione di convivenza o di abituale commensalità con una delle parti o con taluno dei difensori, **non può essere estesa fino al punto di ricomprendere l'ipotesi dell'arbitro esercente l'attività di avvocato che condivide lo studio o comunque lo stesso ambiente con i difensori di una delle parti del procedimento arbitrale, a meno che non risulti che la condivisione del medesimo ambiente di lavoro non sia limitata all'utilizzazione di ambienti contigui ma abbia dato luogo ad una reciproca compenetrazione delle rispettive attività professionali dal punto di vista tecnico organizzativo [..], ovvero anche solo dal punto di vista economico, in misura tale da potersi assimilare alla confidenza dalla reciproca fiducia che connotano i rapporti tra conviventi o tra commensali abituali.**"*

Nel caso in esame, oltre alla generica eccezione (peraltro già abbandonata in altri giudici) nessun dato atto a provare un rapporto di debito/credito ovvero un rapporto paragonabile alla convivenza è stato prodotto dal difensore.

Tanto premesso, richiamando nuovamente la recente decisione emessa dalla Commissione di disciplina di Appello (n. 29/2020), deve evidenziarsi che neanche le norme dettate per gli altri giudizi previsti dall'ordinamento recano disposizioni di astensione nell'ipotesi di rapporti tra i componenti degli organi di giustizia per come descritti, sebbene non provati, dal difensore dell'incolpato.

In particolare, il Codice di Giustizia Sportiva, art. 46, disciplina solo le incompatibilità che derivino da posizioni di contiguità tra i membri degli organi di giustizia e i soggetti sottoposti alla loro giurisdizione.

Con riguardo, poi, alle ipotesi di astensione e ricsuazione di cui alla disciplina processuale penalistica, *"l'eventuale obbligo di astensione del giudice si fonda sui rapporti di interesse, positivo o negativo, che egli possa direttamente o indirettamente intrattenere con la parte privata e i suoi difensori: ciò in dipendenza della diversa finalità del processo, volto sì alla verifica o confutazione dell'ipotesi accusatoria, ma nel quale **il pubblico ministero non persegue un interesse proprio o di altri, diverso da quello del giudice stesso della ricerca della verità, anche qualora questa fosse sfavorevole all'ipotesi accusatoria dal medesimo formulata**"*. (Commissione di disciplina di Appello, decisione n. 29/2020)

In ragione di quanto argomentato, deve concludersi che l'eccezione di incompatibilità promossa dall'incolpato, per il tramite dell'avv. ████████, è destituita di ogni fondamento giuridico, oltre che sfornita di prova e deve essere disattesa.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

PQM

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del signor [REDACTED]
[REDACTED] in ordine all'addebito mossogli e, per
l'effetto, applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 oltre alla
multa di euro 500=(cinquecento/00). Ordina il distanziamento totale del cavallo [REDACTED] dall'ordine di
arrivo del premio *Lampedusa* disputatosi il 07.08.2019 all'ippodromo di Modena e da quello di tutte le
successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente
procedimento.

Roma, 11 marzo 2021

Il Componente relatore
Avv. Emilia PARISI

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
87/2020	11.03.2021	027/21	28/04/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAFT in Via XX Settembre, 20 in data 11.03.2021 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni
Avv. Emilia Parisi
Avv. Giuseppe Giunta

Presidente
Componente relatore
Componente

assistita dal
Sig. Sandro Perrelli

con funzioni di Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento N° Ruolo 87/2020 contro [REDACTED], nato a Martina Franca (TA) il [REDACTED].

INCOLPATO

di aver violato gli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite perché, a seguito del prelievo effettuato il giorno 08.06.2020, in occasione della disputa per il Premio "Tuffi", tenutasi presso l'Ippodromo di Taranto, è stata accertata la positività del cavallo [REDACTED] alla sostanza *Medrossiprogesterone acetato*.

FATTO

Con atto di incolpazione del 02.11.2020 la Procura della Disciplina ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del Signor [REDACTED], allenatore del cavallo [REDACTED] per accertata positività dell'allievo alla sostanza proibita *Medrossiprogesterone acetato*, in occasione della disputa tenutasi all'Ippodromo di Taranto il giorno 08.06.2020.

A seguito di prelievo effettuato nel giorno della disputa, i risultati delle analisi effettuate sul campione biologico sono stati trasmessi agli interessati, con invito ad effettuare le controanalisi. Conseguentemente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite, in via cautelare è stato disposto il provvedimento di sospensione del pagamento del premio vinto e l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

A seguito del deposito dell'atto di incolpazione della Procura di disciplina, la Commissione di disciplina di Prima Istanza ha fissato la prima udienza per il giorno 11.03.2021.

Alla predetta udienza il Presidente ha dato atto della regolarità delle notifiche e del deposito di una memoria difensiva per l'incolpato, effettuato dell'Avv. [REDACTED], corredata da un'istanza di rinvio della prima udienza. Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la Commissione ha rigettato l'istanza e ha invitato la Procura a rassegnare le proprie conclusioni.

La Procura ha concluso come da atto d'incolpazione, insistendo per la condanna.

DIRITTO

In sede di memoria difensiva l'incolpato, per il tramite del proprio difensore, ha eccepito la violazione del disposto di cui agli artt. 7, co.4 e 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Questa Commissione ritiene di dover procedere, in via preliminare, all'analisi dell'eccezione relativa alla violazione dell'art. 7 del Regolamento. In linea con la doglianza promossa dall'incolpato si rileva che dalla lettura del verbale di prelievo emerge l'irregolarità della verbalizzazione in ordine alla presenza dell'allenatore o del proprietario e, al contempo, non vi è alcuna menzione di un eventuale loro delegato. Sul punto appare dunque dirimente, ai fini dell'accoglimento dell'eccezione difensiva, la statuizione normativa di cui al menzionato art. 7 del Regolamento, secondo il quale: *“alle operazioni di prelievo, effettuate dal Veterinario responsabile [...] hanno facoltà di assistervi il proprietario e/o l'allenatore o, in loro assenza, un loro delegato munito di apposita delega scritta [...] In caso di assenza di un responsabile del cavallo, previa menzione nel verbale di prelievo, si procede ugualmente all'effettuazione dei prelievi ed il campione è da ritenersi ad ogni effetto valido”*.

Se ne deduce che il verbale di prelievo del giorno 08.06.2020 risulta redatto in maniera irregolare, con conseguente sua illegittimità e accoglimento dell'eccezione sollevata dall'incolpato.

In ragione dell'accoglimento della doglianza principale le successive devono ritenersi assorbite.

PQM

La Commissione assolve l'incolpato, sig. [REDACTED], dall'addebito mossogli e, per l'effetto, conferma l'ordine di arrivo relativo al Premio Tuffi, disputatosi in data 08.06.2020, presso l'ippodromo di Taranto.

Roma, 11 marzo 2021

Il Presidente

Avv. Francesco FERRONI

Il Componente relatore

Avv. Emilia PARISI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
035/2020	11.03.2021	028/21	28/04/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAFT in Via XX Settembre, 20 in data 11.03.2021 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente
Avv. Emilia Parisi	Componente relatore
Avv. Giuseppe Giunta	Componente

assistita dal

Sig. Sandro Perelli	con funzioni di Segretario
---------------------	----------------------------

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento N° Ruolo 35/2020 contro [REDACTED], nato a Bologna il 26.07.2020.

DEFERITO

per aver violato l'art. 4 e la codifica A9 del Regolamento Corse al Trotto, presso l'ippodromo di Montegiorgio (FM) il 12.12.2019.

FATTO

Durante lo svolgimento della 7^a corsa per il premio "Tinak Mo", disputatasi il giorno 26.07.2020 all'ippodromo di Montegiorgio (FM), il cavallo [REDACTED] ha subito intralcio dal concorrente [REDACTED], guidato dal sig. [REDACTED]. Conseguentemente, il sig. [REDACTED] è stato immediatamente sanzionato dalla Giuria in funzione presso l'Ippodromo, con l'applicazione della multa relativa alla codifica C4A.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Ciononostante, all'uscita dalla pista, il guidatore [REDACTED] è stato, dapprima, aggredito verbalmente dall'allievo R.A., sig. [REDACTED] che, successivamente, ha aggravato la propria condotta schiaffeggiando il [REDACTED], quando quest'ultimo si trovava ancora alla guida del proprio cavallo.

Per tali ragioni, la Giuria in funzione presso l'ippodromo di Montegiorgio ha deferito alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza il signor [REDACTED], con provvedimento del 26 luglio 2020, contestandogli di essere passato alle vie di fatto.

La Commissione di disciplina di Prima Istanza ha fissato la prima udienza per il giorno 11.03.2021, come da avviso ritualmente comunicato agli incolpati. Alla predetta udienza, il Presidente ha dato atto della rituale convocazione della parte e della memoria, corredata anche da dichiarazione di assunzione di responsabilità, depositata dall'incolpato. Nessuno è comparso per l'incolpato.

La Procura ha chiesto la conferma delle sanzioni irrogate dalla Giuria di Montegiorgio e l'applicazione dell'ulteriore sanzione della multa di euro250=.

DIRITTO

All'esito di una ponderata e attenta analisi delle dichiarazioni in atti, delle memorie e del documento di deferimento della Giuria di Montegiorgio, questa Commissione deve concludere che nessuna delle prove fornite dagli incolpati è utile ad escludere la violazione dell'art. 4 del regolamento e la correlata applicazione della sanzione di cui alla codifica A9 – vie di fatto.

Ciò anche alla luce della dichiarazione di assunzione di responsabilità rilasciata dallo stesso incolpato, nella quale è dato leggersi: *“Ammetto l'addebito. [..]Ho compreso [..] di aver sbagliato a comportarmi così [..]”*.

Come noto e rilevato, altresì, dal difensore dell'incolpato, questa Commissione è attenta a scongiurare qualsiasi condotta antisportiva atta ad alterare il corretto spirito che deve connotare le condotte dei partecipanti e il contesto di gara. In linea con quanto stabilito dalle norme che disciplinano il settore ippico, l'operatore deve **“tenere un comportamento corretto nell'ambito dell'ippodromo e fuori di esso [..]”** (art. 4 del Regolamento) e **“In caso di scorrettezze subite nel corso della gara, i soggetti interessati sono tenuti a presentare reclamo per iscritto alla Giuria”**.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Nel caso di specie, la Giuria aveva già provveduto a sanzionare il [REDACTED] per la condotta antisportiva tenuta. Ciononostante, l'incolpato ha deciso di far valere le proprie ragioni arbitrariamente nei confronti del [REDACTED], insultandolo e arrivando, addirittura, a schiaffeggiarlo.

Tali atteggiamenti rientrano pienamente nelle vie di fatto e violano l'art. 4 del Regolamento.

Premesso quanto sopra, tenuto conto dell'ammissione di colpa e del ravvedimento dell'incolpato che, scusandosi con il [REDACTED], ha portato quest'ultimo a rilasciare dichiarazioni in suo favore, questa Commissione ritiene giusto non aggravare la sanzione.

P.Q.M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del sig. [REDACTED] in ordine all'addebito mossogli, conferma la sanzione irrogata dalla Giuria di Montegiorgio in data 26.07.2020 e, per l'effetto, conferma la sanzione della sospensione per giorni 40 (quaranta) e la multa di euro 100= (euro cento/00), già scontate.

Roma, 11 marzo 2021

Il Relatore

Avv. Emilia PARISI

Il Presidente

Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
25/20	11/03/2021	029/21	28/04/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, 20 in data
11 marzo 2021

con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni

Presidente relatore

Avv. [REDACTED]

Componente

Avv. [REDACTED]

Componente

assistita dal

Sig. [REDACTED]

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N Ruolo 25/2020 contro:

Società di [REDACTED] Snc [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] con sede in [REDACTED] Via del [REDACTED] (assente), difesa dall'Avv.
[REDACTED]

INCOLPATA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite per accertata positività del cavallo I am what I am alla sostanza benzoilecgonina e ecgonina metilestere a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di [REDACTED] in data 26.7.2019 in occasione della disputa della sesta corsa per il [REDACTED], positività confermata dalle seconde analisi richieste.

FATTO

In data 26.7.2019, in occasione della disputa della sesta corsa [REDACTED], presso l'Ippodromo di [REDACTED], veniva accertata la positività del cavallo [REDACTED] alla sostanza benzoilecgonina e ecgonina metilestere, sostanza rientranti tra quelle indicate nella lista delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite

Ai sensi dell'art. 11 del predetto Regolamento, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni.

La positività veniva confermata dalle analisi ripetute su richiesta dell'incolpato il giorno 21.11.2019 presso il laboratorio nel Regno Unito.

Con atto di incolpazione depositato in data 13.7.2020, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione la [redacted] e [redacted] e per essa i soci [redacted] e [redacted] e per i suddetti fatti.

All'udienza del 11 marzo 2021 l'[redacted] depositava memoria difensiva unitamente a n. 10 allegati, riportandosi al contenuto della stessa e chiedendo l'esibizione del fascicolo informatico della Commissione di prima istanza.

Per la Procura della disciplina, compariva l'[redacted] che si riportava all'atto di incolpazione.

DIRITTO

Il fatto ascritto alla Società di [redacted] di [redacted] e [redacted] e, per essa, ai soci [redacted] e [redacted] nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, la positività del cavallo [redacted] alla sostanza benzoilecgonina e ecgonina metilestere, rientranti tra quelle di cui all'allegato del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, in violazione degli artt. 2 e 11 del predetto Regolamento, risulta accertata dagli esiti delle analisi ritualmente eseguite a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di [redacted] in data 26.7.2019, in occasione della disputa della sesta corsa Premio Bolgheri.

La positività veniva confermata anche dalle seconde analisi eseguite su richiesta dell'incolpato, in data 21.11.2019, presso il laboratorio del Regno Unito.

Pertanto, i riferimenti all'Ippodromo di [redacted] (anziché di [redacted]) e alla data della violazione 31.7.2019 (anziché 26.7.2019) contenuti nella documentazione estratta dal sistema Unire risultano dei meri refusi.

Le argomentazioni dedotte dalla difesa dell'incolpata a mezzo della memoria agli atti appaiono infondate.

In particolare, infondata appare l'eccezione di prescrizione.

Come noto, infatti, l'art. 2 delle norme di procedura disciplinare prevede che "l'azione disciplinare non può essere esercitata trascorso un anno dalla data di consumazione dell'illecito" e l'art. 5, comma 7, precisa che "il Procuratore della Disciplina, all'esito delle indagini, promuove l'azione disciplinare, nei confronti del responsabile, mediante formulazione dell'atto di incolpazione".

Pertanto, essendo l'illecito di cui al presente procedimento avvenuto in data 26.7.2019 ed avendo la Procura della disciplina depositato l'atto di incolpazione in data 13.7.2020, risulta rispettato il termine di un anno di cui all'art. 2 delle norme di procedura disciplinare.

Sul punto, non si condividono le critiche mosse dalla difesa dell'incolpata circa il rilievo della firma digitale dell'Avv. [redacted] e dell'indispensabilità della protocollazione dell'atto di incolpazione.

Si ritiene altresì di respingere anche la seconda e terza eccezione difensiva sollevate dalla difesa dell'incolpata, a mezzo della quale si sostiene la violazione del regolamento sul controllo delle sostanze proibite e si invoca l'applicazione dell'art. 11, ultimo comma del citato regolamento.

Contrariamente a quanto esposto dalla difesa dell'incolpata, infatti, non si evince alcuna violazione del predetto regolamento né si ritiene provato che l'evento sia dipeso da fatto non imputabile, nemmeno a titolo colposo, dell'incolpata.

Pertanto, l'intestata Commissione, anche in considerazione della tipologia della sostanza rinvenuta, che configura un caso di grave doping, respinge le argomentazioni difensive dell'incolpata.

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare della [redacted] di [redacted] e [redacted] e, per essa, dei soci [redacted] e [redacted] in ordine all'addebito mosso e per l'effetto applica alla stessa la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 6 (sei), oltre alla multa di € 1.500,00 (millecinquecento/00), in considerazione della tipologia della sostanza rinvenuta. Ordina il distanziamento totale del cavallo I am what I am dall'ordine di arrivo del premio [redacted], disputatosi 26.7.2019 all'ippodromo di [redacted] e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
53/20	12/3/2021	030/21	27/04/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del dipartimento del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 12.3.2021, assistita dal Segretario Sig. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 53/2020 contro:

[REDACTED]

INCOLPATO

Per aver partecipato a n. 2 corse, quale allievo, effettuando un cambio di guida col guidatore [REDACTED]

FATTO

A seguito della segnalazione della Giuria in funzione il 23.7.2020 presso l'Ippodromo di SS [REDACTED] veniva appurato che l'allievo [REDACTED] aveva partecipato, in data 20.7.2020, a n. 2 corse del [REDACTED]. Precisamente, l'allievo [REDACTED] aveva partecipato alla corsa 3 per il [REDACTED] col cavallo [REDACTED] e alla corsa 7 per il [REDACTED] col cavallo [REDACTED], effettuando un cambio guida col guidatore [REDACTED].

La partecipazione alle corse del suddetto Torneo, invero, risultava inibita agli allievi in ossequio all'apposita esclusione di cui all'art. 22 del Regolamento delle Corse al Trotto. Con atto di incolpazione depositato in data 23.9.2020, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione l'allievo [REDACTED] per il suddetto fatto. All'udienza del 12.3.2021, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva l'incolpato.

Per la Procura della Disciplina compariva [REDACTED], la quale si riportava all'atto di incolpazione, depositando conclusioni scritte.

DIRITTO

Dalla documentazione agli atti, risulta provato l'illecito contestato all'allievo [REDACTED] [REDACTED] nell'atto di incolpazione, vale a dire di aver partecipato, in data 20.7.2020, a n. 2 corse [REDACTED] quale allievo, effettuando un cambio di guida col guidatore [REDACTED].

Precisamente, l'allievo [REDACTED] partecipava alla corsa 3 per il [REDACTED] col cavallo [REDACTED] e alla corsa 7 per il [REDACTED] col cavallo [REDACTED] effettuando un cambio guida col guidatore [REDACTED].

La partecipazione alle corse del suddetto Torneo, invero, risultava inibita agli allievi in ossequio all'apposita esclusione di cui all'art. 22 del Regolamento delle Corse al Trotto, con la conseguenza che l'allievo non poteva effettuare un cambio guida con un professionista.

P.Q.M.

Il Giudice, ritenuta la responsabilità disciplinare del [REDACTED] applica per la predetta violazione il distanziamento dei due cavalli dall'ordine di piazzamento delle rispettive corse, con conseguente perdita di ogni premio vinto e/o indennità, e la sanzione della multa di € 500,00 (cinquecento/00) a carico dello stesso.

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
107/20	12/3/2021	031/21	27/04/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del dipartimento del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 12.3.2021, assistita dal Segretario Sig. [REDACTED] ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 107/2020 contro:

[REDACTED]

INCOLPATO

Per aver pubblicato, il 29.11.2020, sul social network Facebook, frasi offensive e denigratorie

FATTO

A seguito della segnalazione della Giuria in funzione il 28.11.2020 presso l'Ippodromo [REDACTED], veniva appurato che il [REDACTED] proprietario del cavallo [REDACTED], in data 29.11.2020, pubblicava su Facebook frasi offensive e denigratorie nei confronti della Giuria.

La pubblicazione era successiva al provvedimento di distanziamento del cavallo [REDACTED] alla competizione del 28.11.2020.

Con atto di incolpazione depositato in data 11.12.2020, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. [REDACTED] per il suddetto fatto.

All'udienza del 12.3.2021, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva l'incolpato.

Per la Procura della Disciplina compariva l'Avv. [REDACTED], la quale si riportava all'atto di incolpazione, depositando conclusioni scritte.

DIRITTO

Dalla documentazione agli atti, risulta provato l'illecito contestato al [REDACTED] [REDACTED] nell'atto di incolpazione, vale a dire di aver pubblicato, il 29.11.2020, sul

social network Facebook, frasi offensive e denigratorie nei confronti della Giuria in funzione presso l'Ippodromo di [REDACTED]

Pertanto, poiché il comportamento inurbano del tesserato appare evidente e l'uso della violenza verbale è un comportamento da biasimare, la condotta tenuta dall'odierno incolpato può ritenersi lesiva, oltreché dei principi fondamentali dell'ordinamento sportivo, anche dell'art. 1 delle Norme di Procedura Disciplinare.

Tale condotta è ancor più grave tenuto conto che la pubblicazione di un post sulla piattaforma Facebook consente di raggiungere un numero tendenzialmente illimitato di persone.

P.Q.M.

Il Giudice, ritenuta la responsabilità disciplinare del [REDACTED] applica allo stesso la sanzione della sospensione da tutte le qualifiche per mesi 1 (uno) e la multa di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Ruolo N° 6/21	Decreto Disciplinare N° 032/21	Depositato il 27/04/2021	Il Segretario
------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------

**COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
IL GIUDICE MONOCRATICO**

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 3/2021, depositata in data 2 febbraio 2021 dal Procuratore della Disciplina nei confronti del Sig. [REDACTED] proprietario, per aver reclamato il Cavallo [REDACTED] in occasione della corsa a reclamare premio Mikori del 24.1.2021 presso l'Ippodromo di [REDACTED]
- Vista la comunicazione della Giuria in funzione presso l'Ippodromo di [REDACTED] con cui veniva segnalato che in occasione della suddetta corsa il Sig. [REDACTED] reclamava il cavallo [REDACTED] come da documentazione in atti, senza poi presentarsi per il pagamento, in violazione dell'art. 50 del Regolamento delle corse al Trotto;
- Visto che il comportamento tenuto dall'incolpato integra un illecito disciplinare;
- In conformità alle richieste della Procura della Disciplina,
- Accertata la responsabilità dell'incolpato,

EMETTE

nei confronti de Sig. [REDACTED], proprietario,

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della multa di €. 200,00.
Avvisa il Sig. [REDACTED] che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potrà, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.
Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, 24 aprile 2021

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Ruolo N° 7/21	Decreto Disciplinare N° 033/21	Depositato il 27/04/2021	Il Segretario
------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------

COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
IL GIUDICE MONOCRATICO

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 122/2020, depositata in data 2 febbraio 2021 dal Procuratore della Disciplina nei confronti dei Sig.ri [redacted] e [redacted] in qualità di datori di lavoro degli artieri [redacted] i quali dopo la settima corsa del 26.12.2020 offendevano e minacciavano il driver [redacted], presso l'Ippodromo di [redacted];
- vista la comunicazione della Giuria in funzione presso l'Ippodromo di [redacted] con cui veniva segnalato che al termine della settima corsa tre persone avvicinavano il [redacted] intimidendolo;
- viste le informazioni fornite dal [redacted] la testimonianza del dipendente di [redacted] e i registri di ingresso all'Ippodromo, venivano identificati i Sig.ri [redacted] e [redacted];
- Visto che il comportamento tenuto dagli incolpati integra la violazione di cui all'art. 4 del Regolamento che dispone una sanzione pecuniaria in capo al datore di lavoro dell'artiere offendente;
- In conformità alle richieste della Procura della Disciplina,
- Accertata la responsabilità degli incolpati,

EMETTE

nei confronti dei Sig.ri [redacted] e [redacted]

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della multa di € 100,00 per ciascun incolpato.

Avvisa i Sig.ri [redacted] e [redacted] che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potrà, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, 24 aprile 2021

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

Ruolo N° 77/20	Decreto Disciplinare N° 034/21	Depositato il 27/04/2021	Il Segretario
-------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------

COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza
IL GIUDICE MONOCRATICO

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 89/2020, depositata in data 20 ottobre 2020 dal Procuratore della Disciplina nei confronti della [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante per aver fatto partecipare il Cavallo [REDACTED], in affitto, alla seconda corsa a reclamare del premio [REDACTED] tenutasi in data 8.8.2020 presso l'Ippodromo di [REDACTED];
- vista la comunicazione con cui veniva segnalato che la [REDACTED], aveva fatto partecipare il Cavallo [REDACTED], in affitto, alla seconda corsa a reclamare del premio [REDACTED] tenutasi in data 8.8.2020 presso l'Ippodromo di [REDACTED] in violazione del divieto di cui al Decreto Direttoriale MIPAAF n. 29717 del 12.4.2016, che prevede il divieto per i cavalli in affitto a partecipare a corse a reclamare o a vendere;
- Visto che il comportamento tenuto dall'inculpata integra quantomeno un illecito disciplinare;
- In parziale conformità alle richieste della Procura della Disciplina,
- Accertata la responsabilità degli incolpati,

EMETTE

nei confronti della [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della multa di €. 300,00.

Avvisa la [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potrà, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, 24 aprile 2021

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Ruolo N° 79/20	Decreto Disciplinare N° 035/21	Depositato il 27/04/2021	Il Segretario
-------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------

COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
IL GIUDICE MONOCRATICO

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 91/2020, depositata in data 2 novembre 2020 dal Procuratore della Disciplina nei confronti dei Sig.ri [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], per il comportamento non competitivo tenuto presso l'Ippodromo di [redacted] in occasione del Premio Ceriale del 5.10.2020;
- vista la comunicazione della Giuria in funzione presso l'Ippodromo di [redacted] il 5.10.2020 con cui veniva segnalato che in occasione della prima corsa del Premio Ceriale i Sig.ri [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] tenevano un comportamento antisportivo, mostrando durante la corsa la totale assenza di spirito competitivo, rallentando i propri cavalli, tanto da chiudere il primo giro in 1.20.3;
- Visto che il comportamento tenuto dagli incolpati integra quantomeno un illecito disciplinare;
- In parziale conformità alle richieste della Procura della Disciplina,
- Accertata la responsabilità degli incolpati,

EMETTE

nei confronti dei Sig.ri [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della multa di €. 400,00 ciascuno.
- Avvisa i Sig.ri [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potranno, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.
- Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, 24 aprile 2021

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGRARIOALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Ruolo N° 80/20	Decreto Disciplinare N° 036/21	Depositato il 27/04/2021	Il Segretario
-------------------	--	------------------------------------	---------------

COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
IL GIUDICE MONOCRATICO

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 92/2020, depositata in data 2 novembre 2020 dal Procuratore della Disciplina nei confronti del Sig. [REDACTED] titolare di colori, per aver violato le "Linee Guida MIPAAF – Protocollo Covid-19", evitando l'identificazione e aver fatto accedere persone non autorizzate all'Ippodromo di [REDACTED] in data 21.10.2020;
- viste la comunicazione della Giuria in funzione presso l'Ippodromo di [REDACTED] e la testimonianza dell'addetto alla sicurezza in atti con cui veniva segnalato che in occasione della giornata di corse del 21.10.2020 il Sig. [REDACTED] prima sfuggiva all'identificazione colpendo con il proprio autoveicolo l'addetto alla sicurezza, Sig. [REDACTED] poi faceva accedere due persone non identificate e non ammesse all'area scuderie.
- Visto che il comportamento tenuto dall'incolpato integra quantomeno un illecito disciplinare;
- In conformità alle richieste della Procura della Disciplina,
- Accertata la responsabilità dell'incolpato,

EMETTE

nei confronti del Sig. [REDACTED], titolare di colori

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della multa di € 1.000,00.

Avvisa il Sig. [REDACTED] che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potrà, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, 24 aprile 2021

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Ruolo N° 103/20	Decreto Disciplinare N° 037/21	Depositato il 27/04/2021	Il Segretario
--------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------

COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
IL GIUDICE MONOCRATICO

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 2/2020, depositata in data 2 dicembre 2020 dal Procuratore della Disciplina nei confronti dei Sig.ri [redacted] e [redacted] per il comportamento non consono tenuto in seguito alla gestione dei cavalli [redacted] (compravendita del 21.8.2019) e [redacted] (variazione colori del 29.6.2019) precedentemente in comproprietà con il Sig. [redacted]
- vista la comunicazione del Sig. [redacted] con cui veniva segnalata la proposizione di una denuncia-querela nei confronti dei Sig.ri [redacted] per aver incassato indebitamente somme derivanti da premi di gara e compravendite, a discapito del comproprietario [redacted]
- Visto che non sembrano esserci sufficienti elementi per accertare quanto riferito dal [redacted] nella propria segnalazione;
- visto che alla richiesta di informazioni della Procura del 13.2.2020 i Sig.ri [redacted] non hanno mai fatto pervenire alcun riscontro, con l'intento di ostacolare il regolare corso della Procura di Disciplina;
- Visto che il comportamento tenuto dagli incolpati integra quantomeno un illecito disciplinare;
- In parziale conformità alle richieste della Procura della Disciplina,
- Accertata la responsabilità degli incolpati,

EMETTE

nei confronti dei Sig.ri [redacted] e [redacted]

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della multa di € 200,00 per ciascun incolpato.
- Avvisa i Sig.ri [redacted] e [redacted] che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potranno, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, 24 aprile 2021

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
5/21	12/3/2021	038/21	27/04/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del dipartimento del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 12.3.2021, assistita dal Segretario Sig. Sandro Perelli, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 5/2021 contro:

██████████ Domenico – CF ██████████ (assente)

INCOLPATO

Per aver partecipato a corse a vendere con il cavallo in affitto ██████████ in violazione del divieto di cui al DM 12.4.2016.

FATTO

Veniva segnalato alla Procura della Disciplina che il cavallo ██████████, in affitto dal 9.10.2020 a ██████████ Domenico, partecipava a numerose corse a vendere, in violazione del DM 21.4.2016.

Con atto di incolpazione depositato in data 2.2.2021, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. ██████████ Domenico per il suddetto fatto. All'udienza del 12.3.2021, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva l'incolpato ma, in pari data, venivano depositate due dichiarazioni a firma della Sig.ra ██████████ e del Sig. Marco ██████████.

Per la Procura della Disciplina compariva l'Avv. Rosanna Serafini, la quale si riportava all'atto di incolpazione, depositando conclusioni scritte.

DIRITTO

Dalla documentazione agli atti risulta pienamente provato il fatto ascritto al Sig. ██████████ Domenico nell'atto di incolpazione.

Le circostanze ascrittegli trovano, inoltre, ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dai Sigg.ri [redacted], segretaria dell'Ippodromo [redacted], e Marco [redacted] allenatore del cavallo [redacted].

Infatti si evince che, in data 11.10.2020, il cavallo [redacted] in affitto dal 9.10.2020 al Sig. [redacted] Domenico, partecipava alla Corsa [redacted] presso l'Ippodromo di Firenze, in violazione del DM 21.4.2016 in quanto la variazione della titolarità del cavallo non veniva regolarmente registrata.

Tale circostanza viene chiaramente confermata anche dai Sigg.ri [redacted] e [redacted].

Nelle altre corse segnalate, il cavallo [redacted] partecipava senza contravvenire al richiamato DM 21.4.2016 in quanto veniva perfezionata la vendita in favore del Sig. [redacted] Domenico in data 5.11.2020, come risulta dalla documentazione agli atti.

L'intestata Commissione, alla luce delle argomentazioni dei Sigg.ri [redacted] e [redacted] prende altresì atto della buona fede dell'inculpatato.

P.Q.M.

Il Giudice accertata la responsabilità disciplinare del Sig. [redacted] dispone il distanziamento del cavallo [redacted] dalla Corsa [redacted] presso l'Ippodromo di Firenze del [redacted] 2020.

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
91/20	12/3/2021	039/21	27/04/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del dipartimento del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 12.3.2021, assistita dal Segretario Sig. [REDACTED] ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 91/2020 contro:

[REDACTED] - [REDACTED] - (assente)

INCOLPATO

Per violazione delle norme del regolamento che disciplinano l'attività degli aspiranti amazzoni e cavalieri dilettanti ex artt. 52 e 54 Regolamento ex Steeple Chases d'Italia.

FATTO

A seguito della segnalazione [REDACTED] - Associazione [REDACTED] del 28.10.2020, veniva appurato che l'aspirante amazzone [REDACTED] aveva partecipato alla corsa del 2.10.2020 presso l'ippodromo di [REDACTED] (corsa handicap ad invito riservata ad amazzoni e cavalieri dilettanti) nonché alla corsa di trotto montato del 27.10.2020 presso l'Ippodromo di [REDACTED] (corsa handicap ad invito riservata ad amazzoni e cavalieri dilettanti) oltreché veniva vista portare a mano puledri della [REDACTED] in occasione delle Aste SGA del 19.9.2020.

Tali condotte venivano poste in essere in violazione del regolamento, trattandosi di aspirante amazzone con sole n. 2 corse in carriera.

Con atto di incolpazione depositato in data 6.11.2020, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione la [REDACTED] per il suddetto fatto.

All'udienza del 12.3.2021, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva l'incolpato.

Per la Procura della Disciplina compariva l'Avv. [REDACTED], la quale si riportava all'atto di incolpazione, depositando conclusioni scritte.

DIRITTO

Dalla documentazione agli atti, risulta provato l'illecito contestato alla [REDACTED] nell'atto di incolpazione, vale a dire di aver partecipato quale aspirante amazzone a corse senza averne il diritto e per aver condotto cavalli in pista.

In particolare, le relazioni di corsa del 2.10.2020 e del 27.10.2020 attestano che la corsa non era riservata anche ad aspiranti amazzoni e cavalieri dilettanti.

L'aspirante amazzone con le condotte segnalate ed accertate violava il regolamento ex [REDACTED] d'Italia in quanto partecipava a corse riservate ad amazzoni e cavalieri, incorrendo così nella sanzione dell'art. 54, ultimo comma, nonché conduceva cavalli in pista, incorrendo nel divieto stabilito dall'art. 52, comma 1.

Considerata la giovane età e l'inesperienza della [REDACTED] con sole n. 2 corse in carriera, la Commissione ritiene applicabile al caso *de quo* l'attenuante espressamente prevista dall'art. 54, ultimo comma del Regolamento ex Steeple Chases d'Italia (*l'aspirante è personalmente responsabile della sua qualifica e se monta in corse, non avendone diritto, viene sospeso dal partecipare alle corse per un periodo minimo di mesi sei, salvo attenuanti accertate dalla competente Commissione di Disciplina, nel qual caso potranno essere adottate sanzioni di sospensione per periodi inferiori*).

P.Q.M.

Il Giudice, ritenuta la responsabilità disciplinare della [REDACTED] applica alla stessa la sanzione della sospensione dal partecipare alle corse per un periodo di mesi 2 (due).

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Ruolo N° 106/2020	Decreto Disciplinare N° 040/21	Depositato il 27/04/2021	Il Segretario
----------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------

COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
IL GIUDICE MONOCRATICO

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 112/2020, depositata in data 11 dicembre 2020 dal Procuratore della Disciplina nei confronti della [REDACTED] per violazione delle "Linee Guida MIPAAF – Protocollo Covid-19", avendo tenuto i propri cavalli negli Ippodromi di [REDACTED] e [REDACTED] malgrado non fossero impegnati in competizioni;
- Visto quanto emerge dalla segnalazione del 17.11.2020 pervenuta dalla società [REDACTED], solamente in data 9.11.2020 la [REDACTED] allontanava i propri cavalli, violando il Protocollo Covid 19 del MIPAAF, per complessive 33 giornate di corse.
- Considerato che la [REDACTED] malgrado le sollecitazioni della [REDACTED] risulta aver violato il suddetto Protocollo;
- In conformità alle richieste della Procura della Disciplina,
- Accertata la responsabilità dell'incolpata

EMETTE

nei confronti della [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della multa di €. 1.000,00.
- Avvisa la [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potrà, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.
- Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, 24 aprile 2021

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Ruolo N° 73/20	Decreto Disciplinare N° 041/21	Depositato il 27/04/2021	Il Segretario
--------------------------	--	------------------------------------	----------------------

**COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
IL GIUDICE MONOCRATICO**

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 77/2020, depositata in data 12 ottobre 2020 dal Procuratore della Disciplina nei confronti dei Sig.ri [REDACTED], fantino, [REDACTED] [REDACTED] Proprietario – Gentlemen, e [REDACTED], Proprietario – Allenatore, per il comportamento non consono tenuto in seguito alla terza corsa Premio Salumee presso l'Ippodromo di [REDACTED], tenutasi in data 17.9.2020;
- vista la comunicazione della Giuria in funzione presso l'Ippodromo di [REDACTED] con cui veniva segnalato che in occasione della giornata di corse del 17.9.2020 il Sig. [REDACTED] raggiungeva la sala Commissari e con una sedia rompeva il vetro della porta, riferendo di essere stato aggredito dai Sig.ri [REDACTED]. La Giuria raccoglieva, dunque, la testimonianza del Sig. [REDACTED] Proprietario-Allenatore, che confermava quanto riferito dal [REDACTED]
- La Giuria contattava i Sig.ri [REDACTED], che si rendevano irreperibili;
- Visto che il comportamento tenuto dagli incolpati integra quantomeno un illecito disciplinare;
- In parziale conformità alle richieste della Procura della Disciplina,
- Accertata la responsabilità degli incolpati,

EMETTE

nei confronti dei Sig.ri [REDACTED], fantino, [REDACTED], Proprietario – Gentlemen, e [REDACTED] [REDACTED] Proprietario – Allenatore

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della multa di € 500,00 per ciascun incolpato.
- Avvisa i Sig.ri [REDACTED] fantino, [REDACTED] Proprietario – Gentlemen, e [REDACTED] Proprietario – Allenatore che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potranno, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.
- Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, 24 aprile 2021

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

Ruolo N° 75/20	Decreto Disciplinare N° 042/21	Depositato il 27/04/2021	Il Segretario
-------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------

COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza
IL GIUDICE MONOCRATICO

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 79/2020, depositata in data 12 ottobre 2020 dal Procuratore della Disciplina nei confronti dei Sig.ri [redacted] allenatrice e [redacted] [redacted] proprietario, per il comportamento non consono tenuto dai delegati all'ingresso nei recinti riservati [redacted] e [redacted] in seguito alla sesta corsa del Premio Nerviano del 23.9.2020, tenutasi presso l'Ippodromo di [redacted]
- vista la comunicazione della Giuria in funzione presso l'Ippodromo di [redacted] con cui veniva segnalato che in occasione della giornata di corse del 23.9.2020 i Sig.ri [redacted] e [redacted], delegati dai Sig.ri [redacted] e [redacted] inveivano, insultavano ed urlavano, stigmatizzando la correttezza dei Commissari e di alcuni operatori del settore, arrivando a bloccare il veicolo dei commissari all'uscita dall'Ippodromo;
- Vista la responsabilità in capo ai deleganti per aver consentito ai Sig.ri [redacted] l'accesso in aree riservate;
- Visto che il comportamento tenuto dagli incolpati integra quantomeno un illecito disciplinare;
- In parziale conformità alle richieste della Procura della Disciplina,
- Accertata la responsabilità degli incolpati,

EMETTE

nei confronti dei Sig.ri [redacted] e [redacted]

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della multa di € 400,00 ciascuno
Avvisa i Sig.ri [redacted] e [redacted] che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potranno, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, 24 aprile 2021

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Ruolo N° 88/20	Decreto Disciplinare N° 043/21	Depositato il 27/04/2021	Il Segretario
-------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------

COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
IL GIUDICE MONOCRATICO

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 41/2020, depositata in data 23 ottobre 2020 dal Procuratore della Disciplina nei confronti del Sig. [REDACTED] proprietario-allenatore, per il comportamento non consono e l'utilizzo di frasi offensive tenuto in prima della giornata di corse del 8.7.2020, nei confronti degli addetti dell'Ippodromo del [REDACTED], Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED];
- vista la comunicazione del 9.7.2020 dell'Amministratore Unico dell'Ippodromo di [REDACTED] Dott. [REDACTED] con cui veniva segnalato che in occasione della giornata di corse del 8.7.2020 il Sig. [REDACTED] alle ore 6:15 - 6:30, insultava gli addetti che stavano svolgendo attività straordinaria di manutenzione della pista, oltre a rendere impossibile la prosecuzione dei lavori;
- Visto che il comportamento tenuto dagli incolpati integra quantomeno un illecito disciplinare;
- In conformità alle richieste della Procura della Disciplina,
- Accertata la responsabilità dell'incolpato,

EMETTE

nei confronti del Sig. [REDACTED]

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della multa di € 500,00.
- Avvisa il Sig. [REDACTED] che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potrà, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.
- Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, 24 aprile 2021

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco FERRONI